

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"SALVIAMO LA GHIACCIAIA ODV"

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata: "SALVIAMO LA GHIACCIAIA ODV", Organizzazione Di Volontariato, con sede in Bologna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'indicazione dell'acronimo ODV, dovrà essere riportata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare, mediante:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-

glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (nonché alla tutela degli animali e prevenzione dal randagismo, ai sensi della L. 281/1991, *(lettera e)*;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, *(lettera i)*.

L'Associazione si propone di raggiungere tali finalità attraverso la manutenzione di porzione di fabbricato consistente in una ex ghiacciaia, la Conserva che era situata nell'antica tenuta di campagna del cardinale Prospero Lambertini, e del terreno adiacente, nonché della quercia ivi presente. Il bene situato in Via Nino Bertocchi a Bologna, in prossimità dei civici 14-16-22-24 e 24/2, è censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 144 con la particella 1068 ed i subalterni 3-4-5-6.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione dell'interesse artistico e storico che tale immobile riveste, nonché di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

nel quale è inserito.

L'Associazione può svolgere attività diverse, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontaria-

to, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3

Sono soci tutte le persone fisiche che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

I soci si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione ed a pagare annualmente la quota d'iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di socio deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante tutti i propri dati anagrafici ed i recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche esse dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, deve essere comunicata all'interessato e

deve essere annotata, a cura dello stesso organo, nel registro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli articoli che seguono disciplinano in maniera uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

I soci sono tutti eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4

Il recesso del socio ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio associativo e deve sostenere gli effetti attivi e passivi fino alla data di effetto del recesso.

La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile.

Art. 5

La qualità di socio si perde per:

- recesso notificato e motivato per iscritto al Consiglio Direttivo
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberata motivata nei casi di grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla qualità di socio (morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo). Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 6

L'Associazione può ricevere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione impiega il proprio patrimonio unicamente per iniziative connesse allo scopo associativo.

I versamenti al patrimonio dell'Associazione a qualunque titolo sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte della persona fisica, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Art. 8

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, in via ordinaria mediante comunicazione scrit-

ta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea verrà convocata, con le stesse modalità, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o che vi sia la richiesta, in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, da parte di almeno un decimo dei soci.

In questo caso il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della domanda.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:

- approvare le linee generali del programma annuale;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di Controllo e, in generale i componen-

ti degli organi sociali;

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo, o il rendicon-

to e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto oppor-

tuno, il bilancio sociale;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro con-

fronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio eletto

ogni sessione all'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei

presenti e votanti.

L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima con-

vocazione con la presenza, anche per delega, della metà più

uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei soci intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono

trascorrere almeno 24 ore.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di

coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunica-

zione a distanza.

L'Assemblea delibera di norma a maggioranza dei presenti; ogni

socio ha diritto a un voto.

Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno

un mese nel libro dei soci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 9

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissio-

ne dell'Associazione;

- la nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, cessazione o estinzione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci ovvero

indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci.

La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo non può essere fatta dall'organo stesso, ma rimane di competenza dell'Assemblea dei soci. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

Il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni oggetto di delega oltre che il potere di revocare le deleghe stesse.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio o del rendiconto ed eventualmente del bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci, motivandone il rigetto;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- deliberare in merito all'entità delle quote associative;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il

Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio e videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti

il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Il Vice-Presidente ha poteri di rappresentanza in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 13

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo

e dell'Assemblea Generale con funzioni di verbalizzatore e cura la regolare tenuta dei libri associativi.

Art. 14

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e redige il bilancio o il rendiconto, accompagnandolo da idonea relazione ove prevista.

Art. 15

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dal Segretario ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ogni socio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Art. 16

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi dei soci;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai

ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i soci assieme, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle

eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.

117/2017.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-

tuto si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Enti

del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 ed alle disposizio-

ni del codice civile, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE

IDA TRADII

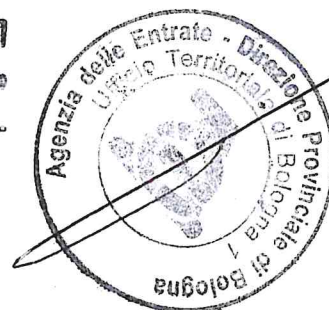
Ida Tradii

IL SEGRETARIO

ANNALISA DONDI

Annalisa Dondi

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E 10 10
Regolato al N. 6403 3



12/08/2021